

Studio Legale Biagini

VIA ASCOLI N. 61 - 54100 MARINA DI MASSA (MS)

VIA G. PASCOLI N. 39 - 54100 MASSA (MS) TEL 0585 869267

VIA BATTIFERRO N° 63 - RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE FAX 0432857205

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO ATTO DI APPELLO

CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

BOIARDI FRANCESCA GRIXENDA (BRDFNC73L70E463F) *Appellante*
assistita e difesa dall'Avv. Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y) e, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z) e Avv. Matteo Caniglia Cogliolo (CNG MTT 77C30 D969 G), per delega a margine del ricorso di primo grado e depositata in via telematica ex art. 83 cpc, elettivamente domiciliata in questa fase in Genova, Galleria Mazzini 7/10 (Studio Legale Avv. Caniglia Cogliolo, per comunicazioni di cancelleria si indicano fax 0585 869267 pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it et francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

CONTRO

MIUR *Appellato*
con l'Avvocatura dello Stato con elezione di domicilio ex lege in Genova, Via delle Brigate Partigiane n.2, indirizzo pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

PER LA RIFORMA

della sentenza resa inter partes dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale della Spezia, Dott. Viani, il 05/11/2019, pubblicata in data 05/11/2019 – **Sentenza N. 399/2019 R.L. 470/2019, NON NOTIFICATA.**

* * *

FATTO

Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 12/04/2019, ritualmente notificato via pec, prima udienza di merito fissata per il giorno 18/06/2019, la parte appellante adiva il Tribunale della Spezia, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:

1. che la parte ricorrente è docente in possesso di Diploma di Laurea in Lettere Moderne, conseguito nell'A.A. 1999, con indirizzo italianistico, valido, unitamente al titolo abilitante, all'insegnamento nelle classi di concorso ex A050, oggi A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, ed ex A043, oggi A-22 – Italiano Storia Geografia nella scuola



secondaria di I grado;

2. che, dal mese di novembre 2016 al mese di maggio 2017, la parte ricorrente ha frequentato il “Master Universitario en formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanzas de Idiomas especialidad en Geografia e Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicacion de La Universidad CEU Cardenal Herrera Centro de Castellon”, conseguendo, al termine del suddetto corso, il titolo abilitante all’esercizio della professione di docente, pubblico e privato, in Spagna;

3. che la parte ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di cui al Dlgs 59/2017 e DDG 995/2017 per il reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A-12 e A-22, individuando la Regione Liguria quale ambito per cui concorrere, come da domande di partecipazione del 08/03/2018;

4. che alla detta procedura concorsuale, ex art. 17, c. 3 Dlgs 59/2017, erano ammessi a partecipare i candidati docenti in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado;

5. che, ex art. 6, co. 4, del DDG 995/2017, regolamento di attuazione del bando, tra i requisiti di ammissione era previsto che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale”;

6. che, conformemente a tale previsione, la parte ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso dichiarando di essere abilitata all’insegnamento per le classi di concorso A-12 (ex A050) e A-22 (ex A043), di cui al titolo abilitante conseguito in Spagna, in data 29/05/2017;

7. che la parte ricorrente era ammessa con riserva alla suddetta procedura concorsuale, avendo la stessa dichiarato “di essere in attesa del documento di riconoscimento del titolo e di aver inoltrato richiesta di riconoscimento alla DG Ordinamenti in data 22/12/2017” (di cui meglio infra);

8. che, all’esito della procedura concorsuale, la parte ricorrente è risultata vincitrice dello stesso, posizionandosi alla posizione n. 5 nella graduatoria A-22, con voto 89,10/100, alla posizione n. 42 della graduatoria A-12, con voto 70,10/100;

9. che nelle suddette graduatorie la parte ricorrente è stata inserita con la clausola “ammessa con riserva”;

10. che, quale vincitrice di concorso, seppure con riserva, la parte ricorrente è stata convocata per la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa di cui alla graduatoria di merito concorso abilitati ex art. 17, comma 2, lettere a), b) del DL 59/2017, di cui al F.I.T. / percorso annuale, in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - (A012);

11. che trattasi del contratto F.I.T. di cui alla lettera b) del Dlgs 59/2017, art. 2, individuato quale



“percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), articolato secondo quanto previsto al comma 2”;

12. che all’esito di detta fase F.I.T., seguirà “una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)”;

13. che è interesse della parte ricorrente ottenere, in via definitiva, il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, senza alcuna riserva, nelle classi di concorso A-12 e A-22, come da domanda, al fine della sua definitiva stabilizzazione nei ruoli del Miur, all’esito delle dette procedure concorsuali;

14. che, in data 22/12/2017, di cui al prot. Miur n. 2485 del 13/02/2018, la parte ricorrente inoltrava, al Dipartimento di competenza, apposita istanza di riconoscimento della qualifica professionale – abilitazione all’esercizio della professione di docente per le classi di concorso A-12 (ex A050) e A-22 (ex A043), rispettivamente “Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media” e “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, ai sensi e per gli effetti della Dir. 2005/36/CE e s.m.i. ed ex Dlgs 206/2007;

15. che, è bene precisare, sulla base di tale domanda la parte ricorrente era già stata ammessa, con riserva, alla procedura concorsuale nelle suddette materie Classi di concorso / insegnamento;

16. che, inopinatamente, in data 12/02/2019, Prot. n. 2701, il Miur comunicava il mancato accoglimento della richiesta per il seguente motivo: “Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione docente conseguiti in paese appartenente all’Unione Europea, Spagna nel caso di specie”;

17. che, sempre in pari data, con Prot. 2703 del 12/02/2019, il Miur comunicava provvedimento di analogo contenuto, che si produce e si impugna in uno al Prot. 2701 del 12/02/2019, di cui ai medesimi motivi e ragioni;

18. che tale provvedimento faceva seguito alla comunicazione Prot. 20267 del 04/12/2018, ricevuta dalla parte ricorrente, ad oggetto “Preavviso di rigetto”;

19. che in tale ultima detta comunicazione, il Miur così scriveva: “Con riferimento all’istanza relativa all’oggetto, acquisita agli atti con ns. Prot. n. 325 del 9/1/2018, con la quale la S.V. chiede il riconoscimento della qualifica professionale nel campo specifico delle Lingue (“Idiomas”) ottenuta dal Ministero dell’Educazione spagnolo con “acreditacion” dell’11 aprile 2018 costituita dalla laurea italiana in “Lettere” e dal Master de Profesorado spagnolo nella specialità di “Geografia e Storia” ai fini dell’insegnamento in Italia nelle scuole di I e di II grado – classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A). Si premette che il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, che ha istituito la nuova classe di concorso A-23 “Lingua italiana per discendenti di lingua straniera”, permette, nella fattispecie, di applicare correttamente la direttiva comunitaria 2013/55, valutando la formazione posseduta ai fini del riconoscimento della materia corrispondente “Lingue” (“Idiomas”) per la quale la S.V. è qualificata nello Stato Membro di origine. Per tale motivazione, si informa che, su nuova istanza



della S.V. potrà essere preso in considerazione il riconoscimento della professione docente solo per la nuova classe di concorso A-23, la cui formazione comprende le discipline di storia e geografia oggetto del suo percorso del Master spagnolo. Non può invece trovare accoglimento per gli insegnamenti richiesti afferenti le classi di concorso: A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”;

20. che, con la presente azione, la parte ricorrente impugna il provvedimento di cui al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, anche per le classi di concorso A-12 e A-22, per i motivi che seguono;

21. che tale provvedimento è ingiusto ed illegittimo e se ne chiede il suo annullamento e/o disapplicazione;

22. che, dalla nota di cui sopra, ciò che si comprende è che, per la PA resistente, il titolo conseguito nel Paese Membro, sarebbe titolo abilitante solo per la classe di concorso A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”, ma non anche per le classi di concorso A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, come richiesto;

23. che quanto sopra non è corretto ed è in violazione della normativa di legge e regolamentare, in particolare della Nota ministeriale Prot. n. 5274 del 07/10/2013, ad oggetto “Competenza linguistica necessaria per l’esercizio della professione di docente. Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007” e della Tabella A allegata allo stesso;

24. che il Miur non si è attenuto alle indicazioni che lo stesso si è dato, con la suddetta circolare, ai fini della corretta qualificazione ed individuazione delle materie oggetto di abilitazione;

25. che, in particolare, si legge nel provvedimento impugnato, che il Miur ha “valuta[to] la formazione posseduta ai fini del riconoscimento della materia corrispondente “Lingue” (“Idiomas”) per la quale la S.V. è qualificata nello Stato Membro di origine”;

26. che, nel caso de quo, il Miur è incorso nell’error di una non corretta interpretazione o accreditazione del titolo abilitante spagnolo, individuato e qualificato limitatamente al settore disciplinare delle “Lingue” / “Idiomas”;

27. che, sul punto, si produce certificazione del titolo universitario conseguito, del 12/09/2017, nella quale si precisa che la specializzazione del Master è nelle materie di Storia e Geografia e non è, quindi, limitato al campo delle “Lingue” / “Idiomas”, come erroneamente ritenuto dal Ministero;

28. che è bene rappresentare che l’error del Ministero è stato indotto dall’omologo Ministero dell’Educacion spagnolo, il quale ha riconosciuto alla parte ricorrente “l’accreditacion/qualifica professionale” ad insegnare nella materia del campo scientifico disciplinare di “Arte e Scienze Umanistiche”, ovverosia nel campo specifico di “Lingue” (“Idiomas”);

29. che, come già rappresentato in sede di memoria integrativa nella fase amministrativa (che si produce), il Ministero dell’Educacion spagnolo, nel rilasciare la detta certificazione, ha dato esclusiva prevalenza al percorso di Studi di cui alla Laurea, senza entrare nel merito delle materie oggetto del



corso di qualificazione / abilitazione;

30. che, ai fini del riconoscimento dell'abilitazione conseguita nel Paese Membro, di cui alle classi di concorso richieste, il Miur doveva procedere con l'individuazione delle discipline di insegnamento previste dall'ordinamento, nel caso, la nota 5274/2013 sopra richiamata, e, poi, operata una valutazione del percorso formativo posseduto e conseguito dalla ricorrente, procedere nella giusta attribuzione della qualifica professionale di docente abilitato nella classe di concorso riconducibile al percorso formativo del Master;

31. che occorre procedersi ad una comparazione tra l'iter formativo del docente abilitato spagnolo, come la parte ricorrente, con la formazione dei docenti abilitati italiani, fondato sulla formazione aggiuntiva, appunto, oggetto di specifica abilitazione;

32. che, in termini di sintesi, ciò che si contesta è che il Miur abbia omissso una valutazione complessiva ed obiettiva della materia oggetto di formazione della parte ricorrente, limitandosi ad una omologazione del titolo abilitante del Paese Membro, nel caso la Spagna, fondato sul mero "nomen" "Idiomas", senza, al contrario, tenere conto delle competenze specifiche acquisite con l'abilitazione all'insegnamento ottenuta nello Stato Membro;

33. che, come sopra detto, la parte ricorrente ha conseguito il titolo di abilitazione in Spagna, avendo frequentato il corso "Master de Profesorado" presso l'Università Cardinal Herrera di Castellon de La Plana, nelle materie umanistiche, specializzazione di Storia e Geografia, coerenti con il profilo ed il corso di studi già di appartenenza;

34. che, è bene precisare, la parte ricorrente è in possesso del diploma di Laurea in Lettere Moderne conseguito nel 1999 presso l'Università di Pisa, con indirizzo italianistico, ed ha un piano formativo specifico per l'insegnamento delle materie di cui alle classi di concorso A-12 e A-22 (ex A050 e ex A043, nonché A051 latino);

35. che, dall'anno 2014, la parte ricorrente ha stipulato contratti a termine con il Miur, in qualità di docente, per l'insegnamento della materia A043 – Italiano Storia e Geografia nella scuola media, e della materia A050 – Materie letterarie nella scuola secondaria di II grado, come da contratti che si producono;

36. che, successivamente, la parte ricorrente ha frequentato il corso abilitante presso l'Università di Castellon de La Plana, Spagna, alla quale ha avuto accesso a seguito di procedura selettiva; la durata di detto corso è stata di circa un mese e mezzo (dal 05.02.2017 al 17.03.2017), e la stessa ha svolto tirocinio, di mattina, presso un istituto scolastico individuato dall'Università spagnola, ed il pomeriggio ha frequentato lezioni universitarie; al termine del corso, ha sostenuto esami selettivi previsti dal Master, nelle materie specifiche del settore Humanidades, tra le quali esami di Storia e Geografia;

37. che, sul punto, si produce estratto rilasciato dall'Università CEU Cardinal Herrera, ove si individuano le materie specifiche del corso, attinenti le discipline umanistiche, riconducibili alle materie delle classi di concorso A-12 e A-22;

38. che, si precisa, la prova selettiva del Master è già stata valutata positivamente dal Miur, ai fini della procedura concorsuale, riconoscendo alla stessa n. 19 punti utili per la graduatoria finale del



concorso;

39. che, in buona sostanza, la parte ricorrente ha completato ed integrato il proprio piano di studi, Laurea in Lettere Moderne con indirizzo italianistico dell'Università di Pisa e "Master Universitario in Formazione in Docenza nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, Formazione Professionale e insegnamento di Lingue con specializzazione in Geografia e Storia per l'Università Cardenal Herrera – CEU", orientato e finalizzato all'insegnamento delle materie umanistiche Storia e Geografia, in coerenza al proprio profilo professionale;

40. che, ai fini di una corretta qualificazione delle materie oggetto di abilitazione, si rappresenta che il Master suddetto rientra nell'ambito della categoria "Discipline Umanistiche", di cui alla Tabella A della Nota ministeriale Prot. n. 5274 del 07/10/2013, tra le quali sono individuate le seguenti classi di concorso: ex A050, oggi A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, ed ex A043, oggi A-22 – Italiano Storia Geografia nella scuola secondaria di I grado;

41. che la Circolare prot. n. 5274/2013 ha ad oggetto: "Competenza linguistica necessaria per l'esercizio della professione di docente. Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007";

42. che, in ordine alla competenza linguistica richiesta, la parte ricorrente è già in possesso di tale requisito, come ivi previsto, in quanto laureata presso una Università italiana, nel caso Università di Pisa;

43. che, in ordine all'altro requisito, di cui al riconoscimento della qualifica professionale, nel caso nelle Discipline Umanistiche, di cui alla Tabella A allegata alla detta circolare, non vi è dubbio che il profilo ed il percorso abilitante della ricorrente rientri nella classificazione di cui: 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media; 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

44. che, altresì, è bene precisare quanto segue;

45. che, nel provvedimento Prot. 20267 del 04/12/2018 (preavviso di rigetto), il Miur rilevava che "Si premette che il decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha istituito la nuova classe di concorso A-23 "lingua italiana per discenti di lingua straniera", permette, nella fattispecie, di applicare correttamente la direttiva comunitaria 2013/55, valutando la formazione posseduta ai fini del riconoscimento della materia corrispondente "Lingue" ("Idiomas") per la quale la S.V. è qualificata nello Stato Membro di origine.";

46. che si contesta ancora la ingiusta limitazione alla classe A-23, rilevando che il DPR 19/2016, in base al profilo professionale della parte ricorrente, attribuisce alla stessa anche il diritto alla classe di concorso A-12 e A-22;

47. che la Tabella A allegata al DPR 19/2016, prevede, nella colonna "requisiti di accesso alle classi di abilitazioni", i seguenti titoli per la Classe A-12 ex 50/A: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado Lauree in : Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (1) Lauree in Lingue e letterature straniere (2) Lauree in : Lettere; Filosofia; Materie letterarie; Pedagogia (3) Laurea in Storia (4) Lauree in Conservazione di



beni culturali (5) Lauree in: Filosofia; Pedagogia; Scienze dell'educazione, Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6) LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (7) LS 2-Archeologia (7) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (7) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (7) LS 16-Filologia moderna (7) LS 21-Geografia (7) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (7) LS 40-Lingua e cultura italiana (7) LS 44-Linguistica (8) LS 93-Storia antica (7) LS 94-Storia contemporanea (7) LS 95-Storia dell'arte (7) LS 97-Storia medioevale (7) LS 98-Storia moderna (7) LM 1-Antropologia culturale ed etnologia(7) LM 2-Archeologia(7) LM 5-Archivistica e biblioteconomia(7) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali(7) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali(7) LM 14-Filologia moderna(7) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità(7) LM 39-Linguistica (8) LM 43-Metodologie(7) informatiche per le discipline umanistiche(7) LM 80-Scienze geografiche (7) LM 84-Scienze storiche(7) LM 89-Storia dell'arte(7); per la Classe A-22 ex 43/A Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola media Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia. (1) Lauree in lingue e letterature straniere (2) Lauree in: Filosofia; Lettere; Materie letterarie; Pedagogia (3) Laurea in: Storia (4); Lauree in: Filosofia; Pedagogia; Scienze dell'educazione; (5) Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6) Lauree in: Conservazione dei beni culturali; Filosofia; Lettere; Materie letterarie; Pedagogia; Storia; (7) LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (8) LS 2-Archeologia (8) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (8) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (8) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (8) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (8) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (8) LS 16-Filologia moderna (8) LS 21-Geografia (8) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (8) LS 40-Lingua e cultura italiana (8) LS 44-Linguistica (8) LS 93-Storia antica (8) LS 94-Storia contemporanea (8) LS 95-Storia dell'arte (8) LS 97-Storia medioevale (8) LS 98-Storia moderna (8) LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia (8) LM 2-Archeologia (8) LM 5-Archivistica e biblioteconomia (8) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (8) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali (8) LM 14-Filologia moderna (8) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (8) LM 39-Linguistica (8) LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (8) LM 80-Scienze geografiche (8) LM 84-Scienze storiche (8) LM 89-Storia dell'arte (8);

48. che, pertanto, la parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante per le classi di concorso A-12 e A-22, oltre alla classe di nuova istituzione quale la A-23, come da tabella allegata al DM, al fine di essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, in coerenza con il profilo professionale posseduto;

49. che, quindi, in corretta applicazione dei criteri normativi di cui sopra, il Miur doveva ricondurre il Master de Profesorado, conseguito dalla parte ricorrente, nella categoria di insegnamento, in Italia, nelle classi di concorso A-12 e A-22, oltre che A-23;

50. che, sul punto, è bene evidenziare all'Ill.mo Magistrato che il Miur, in passato, ha riconosciuto il Master de Profesorado, analogo a quello conseguito dalla parte ricorrente, come abilitante nelle



materie / classi di concorso A-12 e A-22, oltre che A-23;

51. che, a titolo di esempio, si producono altri provvedimenti, prot. n. 535 del 10/06/2016, prot. n. 98 del 23/02/2016, prot. 871 del 29/05/2018, ove il Miur ha riconosciuto il Master de Profesorado de Idiomas en Geografía e Historia, come abilitante nelle materie / classi di concorso A043 e A050, A-12 (ex A043) e A-22 (ex A050);

52. che, pertanto, oltre a non comprendere il motivo di tale limitazione del Ministero, il provvedimento impugnato si appalesa come illegittimo in quanto pone in essere una chiara discriminazione tra docenti abilitati;

53. che, in ogni caso, è diritto della parte ricorrente al riconoscimento del titolo abilitante, nei modi richiesti, in applicazione della normativa europea Dir. 2005/36/CE, nonché ex Dlgs 206/2007;

54. che, nei provvedimenti sopra citati, di cui ai precedenti riconoscimenti, si legge: “VISTO il parere fornito in data 21.3.2014, dal Dipartimento per le politiche europee in base al quale, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito, all’esito del quale è appropriato riconoscere la qualifica professionale di docente abilitato esclusivamente nella classe di concorso riconducibile al percorso del Master del Profesorado, e non a tutte le classi di concorso cui dà accesso il titolo accademico posseduto, al fine di evitare, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 206/2007, disparità di trattamento con gli stessi cittadini italiani”;

55. che, quindi, ai fini della corretta valutazione delle materie oggetto di abilitazione, deve aversi riferimento al percorso formativo svolto, così come già avvenuto nelle precedenti valutazioni del Miur, in casi analoghi;

56. che il Maser de Profesorado conseguito dalla parte ricorrente è il medesimo titolo che il Miur ha riconosciuto abilitante nelle classi di concorso A-12 e A-22 ai docenti Camilla Mazzarini e Carlo Capizzi, Rossella Di Martino, di cui ai decreti prot. 535/2016, prot. n. 98/2016, prot. n. 871/2018;

57. che, ove il Ministero avesse inteso rivedere i propri criteri per il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna alla luce della nota Prot. n. 2971 del 17/03/2017, si precisa quanto segue;

58. che, anche in questa sede, si contesta tale nota come illegittima, in quanto trattasi di un’erronea traduzione di documentazione inviata dal Ministero spagnolo;

59. che già il Consiglio di Stato, in altro procedimento promosso dalla parte ricorrente avverso la detta nota, con ordinanza n. 4709 del 30/10/2017, in via cautelare, ha così deciso: “Rilevato, peraltro, che il provvedimento oggetto di impugnativa determina una sostanziale modificazione delle modalità di riconoscimento fino ad ora adottate dal Ministero; Ritenuto, pertanto, che, nelle more della definizione del giudizio di merito da parte del Tribunale, il Mnistero debba continuare ad utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20/03/2017, inserendo, peraltro, nei relativi provvedimenti una clausola di riserva che ne condizioni validità ed efficacia agli esiti del giudizio sulla legittimità della prefata determinazione ministeriale”;

60. che, pertanto, la nota 2971/2017 è sospesa nella sua efficacia;



61. che, quindi, ogni valutazione circa il riconoscimento dell'abilitazione in specifiche materie di concorso, deve effettuarsi alla luce della normativa vigente ed efficace, come già sopra evidenziata;

62. che, per quanto sopra, si chiede l'annullamento e/o disapplicazione del decreto Prot. 2701 in data 12/02/2019 e/o decreto Prot. 2703 in data 12/02/2019, del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ovvero di ogni altro atto presupposto e conseguente in danno della parte ricorrente, con diritto per la stessa ad essere inserita a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali;

63. che inutile è stata la richiesta in via bonaria e amministrativa, anche in autotutela, di annullamento del provvedimento detto;

64. che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione, in ordine ad ulteriori e diversi diritti maturati, anche a seguito dell'esito del presente giudizio, anche a titolo di risarcimento del danno (chance) di cui alle mancate nomine e conseguenti retribuzioni non corrisposte;

ISTANZA CAUTELARE INCIDENTALE

65. che, in via incidentale, si rende necessario quanto segue;

66. che risulta evidente il danno grave ed irreparabile in ordine all'esclusione dal percorso F.I.T. / percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di cui al Dlgs 59/2017;

67. che la parte ricorrente vede sfumare la possibilità di un nuovo incarico nell'ambito del percorso conclusivo F.I.T., nel prossimo anno scolastico, e, quindi, la possibilità di accedere al ruolo del Miur con contratto a tempo indeterminato;

68. che dalle allegazioni di cui sopra emerge in maniera evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato, sotto il profilo della violazione di norme vincolanti e della disparità di trattamento, nonché in termini di professionalità e carriera della parte ricorrente;

69. che, pertanto, in via pregiudiziale, si chiede che l'On.le Giudicante, previa sospensione del provvedimento impugnato, in attesa della pronuncia sul merito del ricorso, voglia ordinare la permanenza della ricorrente nelle graduatorie concorsuali di merito e la prosecuzione del percorso di stabilizzazione di cui alla procedura concorsuale e/o garantire gli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto di ricorso.

* * *

Con rituale memoria di costituzione, la P.A. qui appellata contestava, in fatto e diritto, le domande attoree.

In via preliminare, il Miur eccepiva la giurisdizione del Giudice amministrativo nella materia de qua; nel merito, richiama la nota 2971/2017 del Miur e deduceva che l'Amministrazione si era ad essa attenuta, con conseguente infondatezza delle domande avanzate dalla parte appellante.

Ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eventuali



controinteressati, quali i candidati idonei nell'ambito della procedura concorsuale per cui è causa, relativa all'anno 2018, della Regione Liguria, il Magistrato disponeva l'integrazione del contraddittorio a mezzo la notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione degli atti introduttivi sul sito istituzionale del Miur, nonché sul sito dell'USR Liguria e sul sito UST di La Spezia, rinviando all'uopo la causa.

Esperito l'incombente di cui sopra, a mezzo la pubblicazione degli atti nei siti istituzionali sopra citati, di cui si è dato atto con nota di deposito, nessun controinteressato si costituiva nel procedimento di primo grado.

Pacifici i fatti di causa, di cui al conseguimento del titolo abilitante all'estero (Spagna), dopo avere conseguito gli altri titoli idonei e propedeutici all'insegnamento in Italia (Diploma e Laurea), ritenuta la causa istruita solo in via documentale, all'udienza del 05/11/2019, fissata per la decisione, udita la discussione orale delle parti, il Giudice decideva la causa rigettando le domande attoree, con compensazione delle spese.

Tale sentenza è ingiusta ed erronea e se ne chiede la riforma per i seguenti

MOTIVI

PREMESSA – Aggiornamento della posizione della dipendente appellante.

La parte appellante, nelle more del giudizio di primo grado, in data 02/09/2019, Prot. n. 4025 del 02/09/2019, otteneva la nomina in ruolo, con clausola risolutiva, per scorrimento da Graduatoria di merito, visto l'esito positivo espresso dalla Commissione a seguito dell'esame finale (percorso FIT), tenutosi in data 15/06/2019, come da Prot. 634/2019 del 15/06/2019 del D.S. Ist. Fossati La Spezia, che si produce.

A seguito della sentenza negativa di primo grado, in data 20/02/2020, Prot. 1154 del D.S. Ist. Fossati La Spezia, il Dirigente decretava la risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, anche a seguito della disposizione dell'USR Liguria prot. 226 del 20/02/2020.

In data 24/02/2020, era sottoscritto tra le parti un contratto a tempo determinato p.t. fino al 31/08/2020, per l'insegnamento nella classe di concorso A-12 Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.



Si producono i documenti sopra citati, chiedendone l'ammissione, in quanto di formazione successiva al deposito del ricorso di primo grado.

Pertanto, è interesse della parte appellante proseguire nella coltivazione del giudizio de quo.

Motivo A). Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, art. 1 e 3. Nullità del provvedimento di rigetto. Ingiusta inversione dell'onere probatorio.

Il Magistrato di primo grado ha ritenuto infondata la domanda della parte appellante su presupposti di fatto e di diritto non corretti.

In particolare, così nella parte motiva:

“Nel merito, la domanda della Boiardi non è fondata.

Deve premettersi che nella acreditación rilasciata dalla autorità scolastica spagnola si legge che la Boiardi è abilitata “en España para ejercer la profesión regulada de Profesora de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato... en aquella materia o materias de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades en el campo específico de Idiomas ” [in Spagna a esercitare la professione regolamentata di insegnante nella scuola secondaria obbligatoria e nel liceo – in linea approssimativa corrispondenti alla scuola media inferiore e a quella superiore, rispettivamente -... in quella materia o in quelle materie del ramo di studi Arti e Scienze Umane nel campo specifico delle lingue].

Benché la ricorrente abbia affermato che l'identificazione degli Idiomas con le “lingue straniere” da parte del Ministero sia frutto di errore di traduzione, non ha però offerto elementi a sostegno della propria tesi e anzi nelle traduzioni da lei stessa fornite dei propri documenti traduce Idiomas con “lingue”.

In particolare, nell'annexo II del Real Decreto 967, da lei stessa prodotto, si legge che in Spagna la rama de conocimiento “Artes y Humanidades” comprende tre campos específicos, rispettivamente denominati Artes, Humanidades (excepto idiomas) e Idiomas, che, in assenza di altri elementi, non possono che interpretarsi nel senso di “Arti”, “Scienze umane (escluse le lingue)” e “Lingue”.

Ora, nelle more del giudizio si è consolidata una giurisprudenza amministrativa di primo grado secondo la quale, per valutare in quali classi di concorso inserire i



docenti che hanno conseguito l'abilitazione in Spagna, occorre riferirsi soltanto alla acreditación.

Si è infatti affermato: “Va infatti opposto il valore dirimente della contestata acreditación, unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita dalla ricorrente in Spagna ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello stato ospite (Italia) nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante (Spagna), rende il laureato idoneo ad insegnare... La fonte primaria che contempla il ricorso e il necessario riferimento alla attestazione dell'autorità competente, acreditacion in Spagna nel procedimento preordinato al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella specie, abilitazioni all'insegnamento, è l'art. 17, co. 2, D.lg. n. 206/2007: “Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni” (e in effetti la istante non le ha fornite avendo prodotto alla P.A. documentazione inidonea) “le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine”...” (così, in motiv., TAR Lazio, Roma, 5.6.2019 n. 7224, che in altro passo osserva: “Conseguentemente non può alla deducente essere riconosciuto un quid pluris rispetto a quanto è facultata ad insegnare a seguito del percorso abilitante seguito in tale Paese, atteso che altrimenti opinando si esorbiterebbe dal mero reciproco riconoscimento intracomunitario dei titoli, per attribuire al docente, illegittimamente, l'abilitazione ad insegnare materie che non è abilitato ad insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo”; il caso esaminato da questa pronuncia è assolutamente identico a quello di cui si discute oggi, perché alla ricorrente era stata riconosciuta l'abilitazione unicamente nella classe di concorso A-23 nonostante avesse conseguito il Master in Spagna in geografía e historia, e il giudice amministrativo ha osservato, al riguardo: “Quanto alla invocata especialidad in storia e geografia, va considerato che tale formazione è compresa nella stessa classe di insegnamento A23...” [vale a dire: l'abilitazione nella classe A23 presuppone il superamento di esami di storia e geografia]).

Analoghi principi sono stati ribaditi dal medesimo TAR in numerose pronunce successive, l'ultima delle quali, a quanto consta, è ad oggi la sentenza 18.10.2019 n. 12027; mentre non sono note pronunce del giudice amministrativo che si siano espresse in senso difforme (altra cosa, naturalmente, sono le numerosissime pronunce



con cui il giudice amministrativo ha giudicato illegittimo il silenzio del MIUR sulle istanze di riconoscimento, anche se nella pubblicistica non sempre la differenza risulta colta appieno).

In particolare, Cons. St., 29.10.2019 n. 7381, che rigetta il ricorso in appello con cui il docente soccombente in primo grado in analoga vertenza aveva lamentato l'omessa considerazione, da parte del TAR, degli esami sostenuti nell'ambito del Master sostenuto in Spagna, e si limita a osservare che di tali esami non risultava traccia in atti, non può essere invocata in senso contrario per affermare che l'amministrazione italiana possa o debba valorizzare gli esami sostenuti in Spagna per estendere l'abilitazione del docente oltre le risultanze della acreditación, per il semplice motivo che non afferma questo principio, e decide, apparentemente, sulla base del criterio della ragione più liquida.

Il giudice condivide pienamente i principi affermati dal TAR del Lazio, e in particolare condivide le affermazioni (a) che l'onere di dimostrare l'ampiezza effettiva dell'abilitazione gravi sul soggetto interessato, e, in assenza di elementi certi forniti da quest'ultimo, sia necessario fondarsi sulle informazioni trasmesse dall'amministrazione dello Stato straniero, e (b) che non possano attribuirsi al richiedente in Italia facoltà superiori a quelle che gli sarebbero riconosciute nello stato di provenienza.

Sotto questo punto di vista, non hanno pregio le argomentazioni della ricorrente sulla difficoltà, da parte sua, di fornire elementi al riguardo.

E la conclusione vale a prescindere dalla nota del MIUR del 17.3.2017, la cui efficacia risulta sospesa anche nei confronti della ricorrente con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ma che si era limitata ad affermare che non sarebbero state prese in considerazione istanze di riconoscimento di docenti abilitati in Spagna soltanto nel caso in cui fosse certificato che l'istante aveva superato il concorso pubblico per docenti a tempo indeterminato, o vi aveva partecipato senza superarlo nella sua totalità, o fosse iscritto nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas diventando supplenti a tempo determinato: sospensione cautelare che, in effetti, ha consentito alla Boiardi di vedere esaminata la sua istanza. D'altra parte, nel termine concesso, la ricorrente non ha fornito elementi che inducano a ritenere che la acreditación a lei rilasciata abbia una portata diversa da quella apparente, e che, in Spagna, le sarebbe concesso di insegnare materie ulteriori rispetto alla lingua italiana.



Sono stati prodotti, infatti, solamente messaggi e-mail e articoli di carattere generale, con il rinvio a siti internet di cui non sono state neppure prodotte le videate, da cui si ricava, in generale, che la questione è discussa e discutibile e che occorrerebbe valutare il corso di studi sostenuto in Italia.

Ammesso e non concesso che questo materiale in buona parte informale possa prevalere sulla formale acreditación rilasciata dall'autorità spagnola, quindi, la sua conclusione sarebbe pressoché nulla”.

Il Magistrato di primo grado ha limitato l'attitudine certificativa dell'”accreditacion”, ottenuta dalla parte appellante, alla sola classe di concorso A-23, fondando la decisione sul mero richiamo alla normativa spagnola, quale “*l'annexo II del Real Decreto 967*”, di cui ad una mera lettura, con “sua” traduzione, del testo straniero.

In buona sostanza, il Magistrato di primo grado ha escluso che il titolo della parte appellante, quale l'”*accreditation de Artes y humanidades en el campo especifico de Idiomas especialidad en Geografia e Historia*” (doc. 10), 11), 12) fascicolo della ricorrente) sia titolo idoneo per l'abilitazione anche per la classe di concorso A-22 (ex 43/A) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado e per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, non avendo la stessa offerto idonea prova circa l'ampiezza effettiva dell'abilitazione posseduta, anche per altre classi di concorso dette, oltre la già riconosciuta classe A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti).

Tali presupposti e conclusioni sono errati e viziati.

Il Magistrato doveva valutare diversamente gli atti e i documenti prodotti dalla parte e, a seguito di attento esame degli stessi, addivenire ad opposte conclusioni.

Lo stesso doveva rilevare la violazione della L. 241/1990, art. 3, posta in essere dall'Amministrazione.

La parte appellante, in possesso della Laurea in Lettere Moderne, conseguita nell'A.A. 1999, ha frequentato, nel periodo novembre 2016 – maggio 2017, il Master Universitario en formacion del Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y



Bachillerato, Formacion Profesional y Ensenanzas de Idiomas especialidad en Geografia e Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicacion de La Universidad CEU Cardenal Herrera Centro de Castellon.

Su domanda inoltrata all'Autorità di competenza spagnola, ad oggetto la richiesta di equivalenza dei titoli di studio italiani, la parte appellante otteneva, in data 12/03/2018, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, l'equivalenza della qualifica di "licenziada" nella specialità nel settore scientifico disciplinare della Arti e Scienze Umanistiche nel campo specifico degli Idiomas.

Entrambi i titoli di cui sopra, abilitavano la parte appellante all'insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado in Spagna, nell'ambito delle classi appartenenti alle Scienze Umanistiche (Artes y Humanidades).

In data 09/01/2018, con Prot. 325, la parte appellante presentava al Miur / ufficio di competenza, la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo, conseguito nel Paese Membro, ai sensi della Dir. 2013/55/UE, recepita ed attuata in Italia con Dlgs 206/2007, ai fini dell'insegnamento in Italia nelle scuole di I e II grado per la classe di concorso A22 (ex 43/A) Italiano Storia Geografia Educazione civica nella scuola secondaria di primo grado, e per la classe di concorso A12 (ex 50/A) Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Il Miur rigettava la detta istanza di riconoscimento del titolo abilitante ai fini dell'insegnamento per le classi di concorso A-22 e A-12 sopra individuate, con atti Prot. n. 2701 e n. 2703 del 12/02/2019, privi di motivazione.

Nello stesso, il Miur richiama altro provvedimento, quale il prot. n. 20267 del 04/12/2018, "preavviso di rigetto".

In tale atto, prot. 20267 del 04/12/2018, doc. 13) del fascicolo ricorrente, si legge:
"Con riferimento all'istanza relativa all'oggetto, acquisita agli atti con ns. Prot. n. 325 del 9/1/2018, con la quale la S.V. chiede il riconoscimento della qualifica professionale nel campo specifico delle Lingue ("Idiomas") ottenuta dal Ministero dell'Educazione spagnolo con "acreditacion" dell'11 aprile 2018 costituita dalla



laurea italiana in “Lettere” e dal Master de Profesorado spagnolo nella specialità di “Geografia e Storia” ai fini dell’insegnamento in Italia nelle scuole di I e di II grado – classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A).

Si premette che il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, che ha istituito la nuova classe di concorso A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”, permette, nella fattispecie, di applicare correttamente la direttiva comunitaria 2013/55, valutando la formazione posseduta ai fini del riconoscimento della materia corrispondente “Lingue” (“Idiomas”) per la quale la S.V. è qualificata nello Stato Membro di origine. Per tale motivazione, si informa che, su nuova istanza della S.V. potrà essere preso in considerazione il riconoscimento della professione docente solo per la nuova classe di concorso A-23, la cui formazione comprende le discipline di storia e geografia oggetto del suo percorso del Master spagnolo. Non può invece trovare accoglimento per gli insegnamenti richiesti afferenti le classi di concorso: A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”

Un’attenta lettura di detto provvedimento, non posta in essere dal Magistrato di primo grado, rileva l’assenza, nello stesso, di qualsivoglia motivazione inerente ad una valutazione del percorso formativo seguito dalla parte appellante e non è dato comprendersi il fondamento della sua esclusione dall’esercizio o abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso richieste, A-22 (ex 43/A) Italiano, Storia, Geografia, Educazione Civica, e A-12 (ex 50/A) Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Il Magistrato di primo grado doveva rilevare che il richiamo alla normativa DPR 19/2016, operato dal Miur, non esprime alcunché in termini di mancata valutazione della formazione seguita dalla parte appellante, né integra i motivi per cui il titolo posseduto dalla stesa non è stato ricondotto alle classi di concorso A-22 e A-12, parimenti presenti nello stesso DPR 19/2016, disposizione, quest’ultima, che ha posto in essere solo una ridefinizione ed un riassetto della nomenclatura delle varie classi di concorso.

Nel ricorso introduttivo, capi da 43) a 49), la parte appellante ha operato nel confronto del contenuto e dei requisiti validi per le classi di concorso A-22 e A-12, dimostrando



la sua corretta appartenenza a dette classi di concorso, in rapporto con il suo profilo professionale acquisito, ed ha contestato la condotta dell'Amministrazione Miur, per avere omesso ogni profilo di valutazione e di richiamo alla Tabella A del DPR 19/2016 per le dette classi di concorso, di cui ai provvedimenti di rigetto.

Sul punto, era dovere ed onere del Miur allegare e dedurre, dando contezza dell'operato dell'Amministrazione.

Ma sia in sede di rigetto amministrativo, che nella sua costituzione in giudizio, il Miur nulla ha allegato o dedotto in termini di corretta valutazione e applicazione dei criteri normativi tali da giustificare il mancato riconoscimento abilitativo del titolo posseduto dalla parte appellante, anche nelle classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A), oltre che classe A-23.

In tale quadro, in assenza di qualsivoglia motivazione, allegazione o deduzione, il Magistrato di primo grado doveva ritenere nullo e/o illegittimo, privo di efficacia, il provvedimento di rigetto amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, art. 3, che così precetta:

“1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.”.

Trattasi di un vizio insanabile dell'atto impugnato, di cui all'assenza dei motivi posti a base della mancata valutazione del percorso formativo e della sua esclusione dalle abilitazioni richieste, che il Magistrato di primo grado non doveva, e non poteva, colmare offrendo traduzioni e letture del testo spagnolo, a giustificazione ed integrazione di una carente attività, amministrativa, legale e necessaria, che doveva porre in essere il Ministero.

In tale quadro, il Magistrato di primo grado doveva prendere atto della violazione di



legge posta in essere dall'Amministrazione Miur, e, in assenza di chiari criteri di valutazione tali da giustificare il riconoscimento dell'abilitazione solo alla classe di concorso A-23, e non anche alle classi di concorso A-22 (ex 43/) e A-12 (ex 50/A), lo stesso doveva, di conseguenza, dichiarare nullo e/o annullare e/o disapplicare il provvedimento di rigetto amministrativo.

Sul punto, si produce giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n. 10170/2019, ove, in caso pienamente sovrapponibile a quello per cui si discute, il Supremo Consesso ha accolto le doglianze della dipendente ed ha annullato il provvedimento di rigetto.

Si legge in tale sentenza: *“Invero l’impugnato provvedimento è stato adottato in palese violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 poiché non risulta in alcun modo motivato nella parte in cui esclude l’esercizio, da parte della ricorrente, della professione docente nelle classi di concorso A022—Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica e A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.*

L’amministrazione resistente peraltro ha attribuito il riconoscimento per la sola classe A023 – Lingua Italiano per Stranieri senza tenere conto di quanto attestato dal Ministero Spagnolo e senza dare una congrua valutazione del percorso formativo seguito dalla ricorrente.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato”.

Tale precedente del Consiglio di Stato smentisce quanto statuito dal Magistrato di primo grado, circa l’esistenza di una “consolidata giurisprudenza amministrativa” favorevole al Ministero.

Pertanto, la sentenza deve essere, sul punto, riformata.

Altresì, il Magistrato di primo grado ha errato nel ritenere che dovesse essere la parte appellante a sanare la carenza in cui è incorsa l’Amministrazione ed offrire la prova che *“in Spagna, le sarebbe concesso di insegnare materie ulteriori rispetto alla lingua italiana”.*

Il Magistrato non poteva gravare la parte appellante di un onere che la legge pone a



carico dell'Amministrazione.

La parte appellante, sin dal suo ricorso introduttivo, ha allegato che il titolo abilitante conseguito non è limitato al campo delle "Lingue / Idiomas".

La parte appellante ha contestato la condotta del Miur di cui alla omessa valutazione complessiva ed obiettiva della materia oggetto di formazione, omessa valutazione del percorso formativo posseduto e conseguito, omessa giusta attribuzione della qualifica professionale di docente abilitato nella classe di concorso riconducibile al percorso formativo del Master, tra le quali anche le classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A), oltre alla A-23.

La parte appellante ha contestato che il DPR 19/2016, in base al suo profilo professionale ed in sua corretta applicazione, attribuisce alla stessa l'abilitazione all'insegnamento anche nelle classi A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A), senza alcuna giustificata limitazione alla sola classe A-23, di nuovo "conio".

Di tali allegazioni la parte appellante ha fornito chiare evidenze documentali, incontestabili, e incontestate, dal Ministero appellato.

Erroneamente, il Magistrato si è fermato alla forma, senza entrare nel merito del contenuto della formazione abilitante.

Il Magistrato ha omesso di dare il giusto rilievo al titolo conseguito, quale l'abilitazione nel settore scientifico disciplinare delle Arti e Scienze Umanistiche nel capo specifico delle Lingue con specializzazione in Geografia e Storia (doc. 10, 11, 12) certificazione accademica con estratto degli esami sostenuti; doc. 11) certificazione suppletoria, fascicolo ricorrente).

Il Magistrato ha omesso di dare il giusto rilievo alla circostanza che il Ministero aveva già assunto la parte appellante con contratti a tempo determinato per l'insegnamento nelle materie A-22 e A-12, doc. 7) fascicolo ricorrente.

Trattasi di evidenze documentali che dovevano far ritenere al Magistrato di primo



grado pienamente *“assolto l’onere di dimostrare l’ampiezza effettiva dell’abilitazione”*, in capo alla parte appellante.

Altresì, doc.10), la parte appellante ha prodotto l’estratto degli esami frequentati e certificati in Spagna, tra i quali si annoverano le materie di “didattica specifica di geografia e storia”, “complemento per la formazione disciplinare in geografia storia”, “innovazione docenza e investigazione educativa in geografia e storia”, oltre a materie rientranti nell’abito pedagogico educativo, propria di ogni percorso abilitante alla professione di docente, anche nell’ordinamento scolastico italiano, non solo del Paese Membro.

Il Magistrato avrebbe dovuto tenere conto del percorso formativo seguito dalla parte appellante e, all’esito, avrebbe dovuto decidere per la sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio dell’abilitazione per le classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A), in aggiunta alla classe di concorso A-23.

Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata statuendosi per il diritto alla immissione in ruolo della parte appellante per scorrimento dalle graduatorie di merito, di cui alla procedura concorsuale espletata.

MOTIVO B). Violazione del principio di ragionevolezza, del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione, ex art. 3, 97 Cost.

Il Magistrato di primo grado ha errato nel valutare il comportamento dell’Amministrazione Miur che ha adottato pesi e misure diversi, in relazione al riconoscimento dell’abilitazione del medesimo titolo abilitante, in violazione dei principi di ragionevolezza, del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione, ex art. 3, 97 Cost.

Così la decisione impugnata:

“Si deve solamente aggiungere che non aggiungono elementi favorevoli alle tesi della ricorrente i numerosi decreti da lei prodotti, con cui il MIUR avrebbe riconosciuto, a docenti che, asseritamente, avrebbero sostenuto il suo stesso corso di studi e di Master spagnolo, l’abilitazione in classi di concorso diverse da A23, dal momento che



nell'unico caso in cui viene documentata anche la acreditación rilasciata – ci si riferisce alla docente Valeria Podda – risulta che l'autorità spagnola l'ha rilasciata per il diverso campo específico delle Humanidades e non degli Idiomas, sicché la fattispecie non è la stessa.

Non conoscendosi le acreditaciones, inoltre, anche la prova orale dedotta dalla ricorrente sul percorso seguito dalle sue colleghe è inutile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si respinge”.

Tale motivazione è ingiusta.

Con il doc. 21) prodotto dalla ricorrente, quali i decreti di riconoscimento dell'abilitazione di altri candidati anche nelle classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A12 (ex 50/A), si individua:

il candidato docente Camilla Mazzarini ha ottenuto l'abilitazione con il titolo nel campo specifico delle **Idiomas** Artísticas y Deportivas (letteralmente “Lingue sportive e artistiche).

il candidato docente Carlo Capizzi ha ottenuto l'abilitazione con il titolo nel campo specifico delle **Idiomas**, con la doble especialidad de geografía e historia y lengua extranjera (italiano)

il candidato docente Rossella Dimartino ha ottenuto l'abilitazione con il titolo nel campo specifico delle **Idiomas** en la especialidad de Geografía e Historia.

Pertanto, il Magistrato di primo grado ha errato nel ritenere che il titolo rilasciato alla parte appellante, dall'Autorità di Spagna, nel campo specifico degli Idiomas, è differente ai fini del corretto riconoscimento dell'abilitazione anche per le classi di concorso A-22 (ex 43A) e A-12 (ex 50/A).

Da quanto sopra evidenziato, il Magistrato doveva ritenere che la acreditación rilasciata alla parte appellante consente l'abilitazione all'insegnamento anche in materie diverse dalla sola lingua italiana per stranieri, classe A-23.

La documentazione inerente la posizione della candidata docente Valeria Podda, citata



dal Magistrato in sentenza, esibita e prodotta in udienza, era conferma della non corretta condotta dell'Amministrazione, posta in essere ai danni della parte appellante.

Anzi, da tale ulteriore evidenza documentale il Magistrato doveva trarre la conclusione che, ai fini dell'abilitazione nelle classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A), era irrilevante la “mera nomenclatura” del titolo, sia con riferimento a Artes y Humanidades ovvero con riferimento a Idiomas.

Il Magistrato di primo grado doveva applicare al caso de quo i principi di ragionevolezza, del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione, in corretta applicazione delle norme costituzionali, art. 3, 97.

Da tali norme discende il principio per cui l'Amministrazione deve trattare situazioni di fatto identiche nello stesso modo, nonché seguire criteri obiettivi nell'emanazione di atti, senza porre in essere decisioni immotivate, come tali arbitrarie ed illogiche.

Con la conseguenza che, ove il Magistrato avesse correttamente valutato ed esaminato il percorso formativo seguito dalla parte appellante, così come dimostrato dagli atti di causa, avrebbe certamente statuito l'illegittimità della condotta del Miur ed attribuito alla parte appellante l'abilitazione all'insegnamento anche per le classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A), in aggiunta alla classe di concorso A-23.

* * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

I sottoscritti procuratori della parte appellante, rispettosamente, espongono:

- questo procedimento ha ad oggetto il diritto della parte appellante alla permanenza, a pieno titolo, nelle rispettive graduatorie del Concorso docenti 2018 Liguria – per le classi di concorso A-22 (ex 43/A) e A-12 (ex 50/A), nella posizione di cui al punteggio spettante, come meglio specificato nella narrativa del ricorso introduttivo di primo grado del giudizio;
- nel giudizio di primo grado, l'Ill.mo Magistrato aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che seguivano in graduatoria la



- parte appellante;
- nella graduatoria pubblicata inerente alla Classe di concorso A-012 appartengono n. 72 candidati, e la Sig.ra Boiardi Francesca era inserita prima alla posizione n. 42, poi rettificata alla posizione n. 12;
 - nella graduatoria pubblicata inerente alla Classe di concorso A-022 appartengono n. 87 candidati, e la Sig.ra Boiardi Francesca era inserita alla posizione n. 5;
 - ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati che seguivano la parte appellante, nelle dette graduatorie, sussistono tutt'ora le criticità già rappresentate nella fase precedente, ovvero l'oggettiva difficoltà nel reperire i dati anagrafici e/o di residenza di tutti i controinteressati, comprendendosi tra gli stessi eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, che potrebbero avere un contenzioso in essere nanti il Tar o il Tribunale ordinario, non noti alla parte,
 - rilevato che la notifica del ricorso in appello nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò, si chiede all'Ecc.ma Corte adita, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione della prima udienza, sul sito internet istituzionale del Miur – sezione notifiche, sul sito internet dell'Amministrazione Regionale della Liguria www.istruzioneliguria.it con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova (o altro meglio individuato), sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Territoriale di La Spezia www.istruzionelaspezia.it (o altro meglio individuato), con sede in Viale Italia 87, 19124 La Spezia.
 - tale modalità di notifica, come già statuito da precedenti decisioni di codesta Ecc.ma Corte di Appello, appare il più idoneo a soddisfare i fini che qui interessano.
 - ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA



affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, valutata l'opportunità della notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione degli atti del presente procedimento, quanto ai controinteressati, disponendo che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della prima udienza siano pubblicati sul sito istituzionale del Miur e sui siti dell'Amministrazione locali, quali l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e l'Ufficio Scolastico Territoriale di La Spezia, come sopra individuati.

* * *

Rinvio ex art. 346 cpc.

La odierna appellante, rinnovando tutte le domande, contestazioni, allegazioni ed istanze di cui al ricorso di primo grado e verbalizzazioni da intendersi come integralmente ritrascritte nel presente atto

CONCLUDE

affinché la Corte di Appello di Genova Voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di primo grado:

2. Voglia, per le causali di cui in premessa, **annullare e/o disapplicare** gli atti e/o provvedimenti impugnati, presupposti e conseguenti, il decreto Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio VIII – prot. 2701 del 12/02/2019, - prot. 2703 del 12/02/2019, in quanto illegittimo e/o in violazione della normativa di legge europea e/o nazionale e/o regolamentare, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione della emananda pronuncia al fine del riconoscimento dell'abilitazione della parte ricorrente nelle classi di concorso richieste e conseguente approvazione in via definitiva, senza riserva alcuna, della posizione della parte ricorrente nelle graduatorie del Concorso docenti 2018 Liguria - GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A22 e GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A012 e garantire gli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto di ricorso;
3. Voglia, **accertare e dichiarare** il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nella graduatoria del Concorso docenti 2018 Liguria - GRADUATORIA CLASSE DI CONCORSO A22 e GRADUATORIA CLASSE DI



CONCORSO A012, nella rispettiva posizione secondo il punteggio spettante e maturato, in via definitiva e senza alcuna riserva, , ed ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, e all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, in persona del Dirigente p.t. / Ufficio Scolastico Territoriale della Spezia, in persona del Dirigente p.t., di confermare la parte ricorrente nelle graduatorie dette, e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, in via definitiva e senza riserva alcuna, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi impugnati, e/o di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, in danno della stessa, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge europea e/o nazionale e/o regolamentare, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;

4. Voglia infine **condannare** il M.i.u.r., in persona del Ministro in carica p.t., corrente in Viale Trastevere 76/A, 00153 Roma, e/o USR Liguria, in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, e/o U.S.T. La Spezia, in persona del Dirigente p.t., corrente in Viale Italia 87 La Spezia, a pagare le spese e competenze del presente e precedente giudizio.

* * *

In via istruttoria deve intendersi richiamato integralmente quanto richiesto in ricorso introduttivo.

Si produce:

- A. Copia asseverata della sentenza impugnata.
- B. Giurisprudenza citata
- C. **C.1.** Contratto a tempo indeterminato prot. 4025/2019 IT Fossati La Spezia; **C.2.** Decreto Prot. 634/2019 Ist. Fossati La Spezia; **C.3.** Prot. 1154/2020 Ist Fossati La Spezia risoluzione contratto a tempo indeterminato; **C.4.** Contratto a termine dal 24/02 al 31/08/2020 Ist. Fossati La Spezia.
- D. Fascicolo di primo grado, contenente i doc.ti:
 - 1) DM 995/2017 Regolamento Concorso
 - 2) Domanda partecipazione concorso Classe A-12
 - 3) Domanda partecipazione concorso Classe A-22
 - 4) Decreto USR Liguria pubblicazione graduatoria



- 5) Graduatoria pubblicata Classe di concorso A-12
- 6) Graduatoria pubblicata Classe di concorso A-22
- 7) Contratti a termine Miur
- 8) Contratto F.I.T.
- 9) Certificazione Università di Pisa (Laurea e piano di studi)
- 10) Certificazione accademica Master spagnolo con piano di studi e voti finali
- 11) Certificazione suppletoria
- 12) Copia Diploma Master
- 13) Preavviso di rigetto Prot. Miur 20267 del 04/12/2018
- 14) Memoria integrativa
- 15) Diffida ricorrente del 07/08/2018
- 16) Rigetto istanza e conclusione proc.to Prot. Miur n. 2701 del 12/02/2019 e Prot. Miur n. 2703 del 12/02/2019
- 17) Circolare ministeriale DM Prot. 5274 del 07/10/2013 e tabelle
- 18) DPR n. 19/2016 e tabelle classi di concorso
- 19) Circolare ministeriale Prot. 2971 del 17/03/2017
- 20) Ordinanza cautelare in data 30/10/2017 Consiglio di Stato RG 5847/2017
- 21) Atti di riconoscimento Prot. n. 535 del 10/06/2016 – Prot. n. 98 del 23/02/2016 – Prot. n. 871 del 29/05/2018 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

E.Doc.ti allegati alle note dd. 28/10/2019, quali:

- A. pec notifica per pubblici proclami. Estratto sito Miur notifiche.
- B. estratto dal sito internet ufficiale dell'Universidad de Castilla – La Mancha, descrive il titolo di “Grado en Humanidades Y Estudios Sociales”.
- C. informativa (traduzione giurata) della Dott.ssa Rosa M. Molina Martinez – Risco, Capo Servizio delle Direttive Europee, Vice Direzione Generale dei Titoli, c/o Ministero della Scienza, Innovazione e Università de La Castellana, Madrid
- D. legislazione spagnola, Real Dcreto, in materia di omologazione ed equivalenza dei titoli accademici
- E. decreto di superamento delle prove compensative della prof.ssa Vartolo Daniela; decreto di riconoscimento abilitazione per le classi di concorso



A22 e A12 della citata prof.ssa Vartolo Daniela (prot. 776/2019); esito della misura compensativa della prof.ssa Podda Valeria del 26/07/2019, dec. N. 11042/2019; certificato abilitazione Master spagnolo prof.ssa Podda Valeria del 26/02/2018; piano di studi Università di Cagliari prof.ssa Podda Valeria laurea in lettere

* * *

Salvis iuribus.

Massa – Genova 04/05/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

Avv. Matteo Caniglia Cogliolo

Valore causa appello: indeterminato. Importo CU € 388,50.

La parte appellante si riserva di depositare o far pervenire alla Cancelleria titolo originale dell'avvenuto versamento del CU.

